

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2061

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIFONE, AUDISIO, BERLINGUER, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, BIANCO, BIGI, CACCIATORE, CALASSO, COMPAGNONI, CORBI, CREMASCHI, FOGLIAZZA, FORA, GOMEZ D'AYALA, MAGNANI, MARABINI, MARILLI, MASSOLA, MICELI, MINASI, PIRASTU, RICCA, SANSONE, SAMPIETRO GIOVANNI, ZANNERINI, BALTARO

Annunziata il 15 febbraio 1956

Assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, pensionati di invalidità e vecchiaia

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, con la quale l'assistenza di malattia è stata estesa ai pensionati di invalidità e vecchiaia, è sorta questione se detta assistenza spetti a quei pensionati di invalidità e vecchiaia che facciano parte di una famiglia coltivatrice diretta, per la quale vige l'assistenza malattia prevista dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136.

La questione, per le ragioni che diremo, avrebbe ben potuto risolversi in sede di interpretazione delle due leggi predette nel senso che va applicata l'assistenza estesa ai pensionati. Si rende però necessaria una sollecita chiarificazione legislativa ad evitare il grave danno che deriva a persone che, dopo aver lavorato tutta la loro vita, si vedono escluse sia dall'una che dall'altra assistenza, in conseguenza delle contrastanti interpretazioni date dalla Federmutue e dagli Istituti previdenziali. Mentre detti organi discutono, gli interessati, per il fatto di beneficiare di due leggi, restano privi di ogni assistenza. Occorre quindi intervenire di urgenza, ed

allo scopo si propone il presente provvedimento legislativo.

Le due leggi sono di natura diversa, perché mentre i pensionati di invalidità e vecchiaia fruiscono delle prestazioni per malattia in considerazione del lavoro prestato per lunghi anni e della solidarietà prevista dal nostro sistema previdenziale, i coltivatori diretti, salvo un contributo a carico dello Stato di cui da molte parti si rileva l'insufficienza, hanno il carico di una cospicua parte degli oneri. Ne segue che quand'anche il pensionato dedicasse effettivamente attività diretta, abituale e manuale alla coltivazione dei fondi, dovrebbe fruire della assicurazione malattia spettante ai pensionati, perché meno onerosa e perché compensatrice del lavoro prestato nel passato.

Nella realtà, una situazione del genere ha però carattere eccezionale, perché il solo fatto di fruire di una pensione per invalidità o per vecchiaia esclude che l'attività fornita sia diretta, abituale e manuale, come prescrive la legge sull'assistenza malattia ai coltivatori diretti, né si può considerare familiare a ca-

rico chi dispone di una sia pur modesta pensione. Un pensionato è poi in condizioni fisiche tali, per espressa presunzione di legge, da non consentirgli un'attività continuativa di lavoro, e se dedica una qualche attività di collaborazione ai familiari addetti in modo regolare al fondo, questa è di scarso rilievo. Può anche avvenire che il pensionato sia il titolare dell'azienda per essere egli intestatario della proprietà della terra o del contratto, ad esempio, di affitto o di enfiteusi. Anche in tale caso, per essere egli anziano o invalido, manca il requisito del lavoro manuale ed abituale, mentre può restare una certa attività di direzione, a carattere non prevalente ai fini della legge, che non deve essere dispersa senza venir meno alla tradizione delle nostre campagne, per la quale il capo famiglia conserva prestigio ed autorità e rappresenta

il legame tra i componenti il nucleo familiare. Anche in tal caso non si deve mettere il pensionato, per dargli modo di fruire delle prestazioni spettanti ai pensionati, nella condizione di cedere il titolo del suo possesso.

Con la presente proposta di legge si dispone all'articolo 1 che i pensionati di invalidità e vecchiaia, facenti parte del nucleo familiare di coltivatori diretti, anche se titolari di azienda, hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia loro spettanti quali pensionati, e all'articolo 2 si dispone che essi, non svolgendo per presunzione di legge attività abituale e continuativa, non sono tenuti al pagamento del contributo capitaro annuo e alla eventuale quota integrativa di cui all'articolo 22, lettere c) e d), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai pensionati di invalidità e vecchiaia, facenti parte del nucleo familiare di coltivatori diretti, anche se titolari di azienda, spettano le prestazioni dell'assicurazione di malattia, per i titoli e con le modalità stabiliti dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

ART. 2.

Il contributo capitaro annuo e la quota integrativa prevista dall'articolo 22, lettere c) e d), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, non sono dovuti per le persone di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.